

Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — VE / ESMA**(Causa T-567/18)**

(2018/C 436/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* VE (rappresentanti: N. Flandin e L. Levi, lawyers)*Convenuta:* Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ESMA dell'11 giugno 2018 recante rigetto del reclamo depositato dal ricorrente avverso la decisione dell'ESMA del 14 novembre 2017 di risoluzione del contratto di impiego del ricorrente presso la medesima Autorità;
- al contempo, ed in quanto necessario, annullare la decisione dell'ESMA del 14 novembre 2017;
- condannare al risarcimento del danno morale patito dal ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di una notifica al ricorrente della decisione di risoluzione del suo contratto di lavoro nei dovuti termini di preavviso, quali definiti dal suo contratto.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del dovere di indicare le motivazioni, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale prevede l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
4. Quarto motivo, vertente su un errore riguardante un motivo di diritto indicato per la decisione di rigetto delle richieste del ricorrente nonché per la decisione di licenziamento, dato che entrambe si fondano sul rapporto di notazione del 2016 a sua volta inficiato da manifesti errori di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine incombente alla convenuta, in relazione ai problemi di salute del ricorrente e alle sue condizioni di lavoro generali.

Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)**(Causa T-569/18)**

(2018/C 436/77)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germania) (rappresentante: G. Würtenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo Kordes' Rose Monique — Domanda di registrazione n. 15 856 743

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 1929/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole / BCE

(Causa T-576/18)

(2018/C 436/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-75 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
- condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un eccesso di potere di cui sarebbe inficiata la decisione della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, che ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa per violazione continuata dei requisiti di capitale primario previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A tale riguardo, la ricorrente fa valere i seguenti argomenti:
 - in via principale, essa sostiene che la BCE avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non imporrebbe agli enti l'ottenimento della previa autorizzazione della BCE al fine di classificare azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1.